

ORIGINALE

**AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"**

COMUNE DI ANDORNO MICCA

PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 23

Oggetto: Approvazione dello schema di contratto di rimodulazione mutuo CDDPP n. 4371610.

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte sono convocati in assemblea i membri di questo Consiglio di Amministrazione ed intervennero i Signori:

1) CAVAGNA PIERO EUGENIO	Presidente
2) COSSAR GIANNI	Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO	Membro
4) VARVELLI CESARE	Membro-ASSENTE
5) ZORIO VALERIA	Membro

Il Presidente Piero Eugenio Cavagna constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente convocata, che è presente il numero legale e quindi validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Enrico GianLuca che presenzia alla seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 21 del 3/7/15 è stato previsto di trasformare l'attuale nucleo RA in modo da renderlo autorizzabile per l'accoglienza di persone non autosufficienti (RSA), anche e soprattutto per evitare il concreto rischio di non realizzare la piena occupazione dei posti letto, condizione questa che comprometterebbe l'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda;
- che con la stessa deliberazione n. 21 del 3/7/2015 venivano apportate variazioni e integrazioni al Bilancio di previsione 2015/2017, in particolare al Piano programma 2015-2017 ed al Programma degli investimenti 2015 per poter realizzare la trasformazione dell'attuale nucleo RA in RSA indicando in tale atto quale fonte di finanziamento (attualmente stimato in Euro 80.500,00) il risparmio derivante dalla rimodulazione del mutuo CDDPP n 4371610/00;
- che questa Azienda con propria deliberazione n 22 del 3/7/2015 ha incaricato il Direttore di comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti la propria volontà a rimodulare il citato mutuo n. 4371610/00;
- che il Direttore ha comunicato alla CDDPP in data 4/7/2015 la volontà dell'ente di rimodulare il mutuo in essere n 4371610/00;
- che il Comune di Andorno Micca nel Consiglio Comunale n.34 del 16/7/2015 ha approvato la sopracitata deliberazione n. 21 del 03/07/2015 di questa Azienda relativa alle integrazioni del Piano Programma, del Programma degli investimenti e del Bilancio Pluriennale dove erano previste le modalità ed i tempi della trasformazione del secondo piano da RA in RSA, nonché le modalità di finanziamento della stessa, indicando nello specifico che le risorse necessarie, attualmente stimate in Euro 80.500,00 (Iva e spese tecniche comprese) sarebbero state ricavate dai risparmi derivanti dalla ristrutturazione del mutuo n. 4371610/00 con la CDDPP.

Vista la bozza di contratto di rimodulazione del mutuo n. 4371610/00 trasmessa dalla CDDPP in data 27/7/15 che contiene il nuovo piano di ammortamento (all'allegato A) che prevede la restituzione del debito residuo in n. 25 rate semestrali costanti al tasso fisso del 3,696% con ultima scadenza 31/12/2027 rispetto alla scadenza originaria prevista per il 31/12/2020; documento che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti alla deliberazione n 22 *"Approvazione rimodulazione mutuo CDDPP n. 4371610/00"* del 3 Luglio 2015 prot.147.

Ritenuto quindi utile e necessario approvare lo schema di contratto di rimodulazione del mutuo con CDDPP n. 4371610/00 e del relativo Piano di ammortamento di cui all'allegato A del predetto schema di contratto allegato.

Dato atto

- che la CDDPP condiziona la stipula del contratto alla verifica dell'avvenuto versamento delle quote interessi e degli interessi di mora maturati nel periodo 1/1/15 – 31/7/15 in quanto non capitalizzabili nel nuovo piano di ammortamento;
- che la CDDPP richiede, quale garanzia e condizione necessaria alla stipula, quanto segue:

"6.1 Le Parti concordano espressamente che le garanzie rilasciate per il Prestito Originario mantengano la loro efficacia sino alla Data di Scadenza Originaria.

6.2 L'Ente si impegna a rilasciare alla Data di Scadenza Originaria del Prestito Rimodulato, per tutta la durata di quest'ultimo ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ordine Permanente di Accantonamento Risorse redatto secondo il modello allegato al Contratto sotto la lettera B ed accettato dalla Banca di Appoggio, affinché quest'ultima:

- i) accrediti nel Conto Corrente Vincolato le entrate dell'Ente;*
- ii) accantoni e vincoli - nell'interesse di CDP - le entrate di cui al precedente punto i), fino a concorrenza di un importo pari ad una semestralità del Prestito, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento;*
- iii) destini le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii) esclusivamente al pagamento delle rate previste nel Piano di Ammortamento".*

Con voto consultivo favorevole del Direttore;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare lo schema di contratto di rimodulazione del mutuo CDDPP n. 4371610/00 pervenutoci da Cassa Depositi e Prestiti in data 27 Luglio 2015 allegato al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Di approvare il piano di ammortamento relativo alla rimodulazione del mutuo CDDPP n. 4371610/00 di cui alla lettera A dello schema di contratto di rimodulazione, anch'esso quindi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione prendendo atto che il tasso fisso applicato è del 3,696% (tre virgola seicentonovantasei per cento) e che il mutuo sarà rimborsato con rate semestrali di Euro 35.069,49 (Euro trentacinquemilasessantatré virgola quarantanove) fino alla nuova scadenza del 31.12.2027.

Di conferire al Direttore l'incarico di sottoscrivere il predetto contratto di rimodulazione del mutuo CDDPP n. 4371610/00 con Cassa Depositi e Prestiti, di sottoscrivere con la Biverbanca, al momento opportuno, l'ordine permanente di accantonamento risorse previsto dal contratto di rimodulazione e di sottoscrivere tutti gli atti necessari al perfezionamento del contratto e all'adempimento delle relative obbligazioni.

Di dare mandato al Direttore di versare alla CDDPP, prima della sottoscrizione del predetto contratto, la somma di Euro 20.661,18 costituita dalla quota interessi del mutuo oggetto della rimodulazione relativa al periodo 1/1/2015 – 31/7/2015 e dai relativi interessi di mora, in quanto non capitalizzati nel nuovo piano di ammortamento.

Di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Verbalizzante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P. _____

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico del

Comune di Andorno Micca per gg.15 consecutivi

L'addetto alla pubblicazione

Andorno Micca li

Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 Roma

Andorno Micca (BI), 31/7/2015

Egregi Signori,

con la presente vi proponiamo la stipulazione di un accordo di rimodulazione del debito (di seguito il "Contratto") finalizzato al rimborso delle somme dovute sul finanziamento contraddistinto dal numero originario di posizione 4371610/00, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

CONTRATTO DI RIMODULAZIONE DI PRESTITO ORDINARIO DI SCOPO

tra

dott. Anselmo Baroni, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Enti Pubblici, per conto e in rappresentanza della **CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI** (denominata anche: "CDP S.P.A."), con sede in Roma (RM), Via Goito, n. 4, Capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, (di seguito "**CDP**"), in forza dei poteri attribuiti con Determina dell'Amministratore delegato di CDP del 9/7/2014,

da una parte

Gian Luca Enrico, nato a Biella il 16/10/1981, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore, per conto e in rappresentanza della azienda speciale servizi socio-assistenziali pensionato per anziani **CASA DEL SORRISO**, con sede in Andorno Micca (BI) Via Lojodice n° 12 (di seguito, l'"**Ente**") ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Ente e della deliberazione del C.d.A. n° 8 del 24 aprile 2015 e in forza dei poteri attribuiti dalla deliberazione del C.d.A. n° 23 del 27 luglio 2015,

dall'altra parte.

L'Ente e CDP congiuntamente denominati le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- (a) l'Ente è un'azienda speciale del Comune di Andorno Micca (Biella) ed ha come finalità l'espletamento di attività rivolte all'accoglienza ed assistenza di persone anziane prioritariamente non autosufficienti e non assistibili a domicilio;
- (b) in data 26 settembre 2000, CDP ha concesso all'Ente - ai sensi del Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998,

come successivamente modificato ed integrato, delle Circolari CDP recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito di CDP ovvero dei relativi contratti di prestito – cinque mutui tra i quali quello contraddistinto dal numero di posizione 4371610/00 (di seguito, il “**Prestito Originario**”) per un importo di 2.250.000.000 lire (pari a 1.162.028,02 euro) destinato all'adeguamento ed ampliamento della sede dell'Ente;

- (c) alla data odierna il Prestito Originario è stato integralmente erogato;
- (d) in ragione della crisi di liquidità in cui versa, l'Ente ha proposto a CDP di ristrutturare il debito posticipando la Scadenza Originaria al 31 dicembre 2027, in condizioni di equivalenza finanziaria;
- (e) CDP ha acconsentito alla proposta di cui alla precedente premessa d) richiedendo che la garanzia rilasciata per il Prestito Originario resti efficace sino alla Data di Scadenza Originaria, come di seguito definita, e che, per il periodo successivo, venga sostituita da un ordine permanente di accantonamento risorse impartito dall'Ente a BIVERBANCA S.p.A. Filiale n. 20 di Sagliano Micca (BI) (la “**Banca di Appoggio**”) secondo il modello allegato al Contratto sotto la lettera B affinché quest'ultima: i) accrediti nel Conto Corrente Vincolato le entrate dell'Ente; ii) accantoni e vincoli - nell'interesse di CDP - le entrate di cui al precedente punto i), fino a concorrenza di un importo pari ad una semestralità del Prestito Rimodulato, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento; iii) destini le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii) esclusivamente al pagamento delle rate previste nel Piano di Ammortamento (l'“**Ordine Permanente di Accantonamento Risorse**”);
- (f) l'Ente si è impegnato a versare entro la data di stipula del presente contratto tutte le somme rimaste insolute, ivi inclusi gli interessi di ritardato pagamento, relativamente agli altri mutui concessi da CDP all'Ente contraddistinti dai seguenti numeri di posizione: 4343226/00, 4343226/01, 4407907/00 e 4437177/00;
- (g) le Parti intendono rimodulare il Prestito Originario, senza effetti novativi, nei termini ed alle condizioni di seguito specificati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse, allegati e definizioni

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nel presente contratto, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Banca di Appoggio**” indica la Banca titolare del rapporto di conto corrente bancario con l'Ente alla Data di Scadenza Originaria;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it.

“Conto Corrente Vincolato” ha il significato di cui alle premesse al Contratto;

“Contratto” indica il presente contratto di rimodulazione tra CDP e l'Ente;

“Data di Effetto della Rimodulazione” indica l'1/8/2015;

“Data di Pagamento” indica il 30 (trenta) giugno ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno fino alla Data di Scadenza inclusa;

“Data di Rimborso Anticipato” indica la Data di Pagamento prescelta per il Rimborso Anticipato a partire dal 31/12/2015;

“Data di Scadenza” ha il significato di cui all'art 2 del presente Contratto;

“Data di Scadenza Originaria” indica il 31/12/2020, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito Originario che si allega sub C;

“Data di Stipula” indica la data di sottoscrizione del presente Contratto;

“Debito Residuo Rimodulato” indica tutte le somme dovute a titolo di capitale ed interessi, ivi compresi quelli di ritardato versamento, dovute dall'Ente in relazione al Prestito Originario alla data del 31 dicembre 2014, per un importo complessivo di Euro 699.168,41;

“Debito Residuo” indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Rimodulato e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del presente Contratto;

“Effetto Pregiudizievole Significativo” indica, secondo il ragionevole giudizio di CDP:

- (a) un significativo deterioramento delle condizioni finanziarie, patrimoniali e/o reddituali dell'Ente;
- (b) l'incapacità anche temporanea, dell'Ente di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente Contratto; ovvero
- (c) qualsiasi evento o circostanza che possa compromettere in misura rilevante i diritti di CDP ai sensi del presente Contratto;

“Evento Rilevante” indica uno qualsiasi degli eventi indicati all'Articolo 11 (*Risoluzione, recesso e decadenza dal beneficio del termine*) del Contratto che costituisca, a seconda dei casi, una causa di recesso o di risoluzione ovvero una causa di decadenza dal beneficio del termine;

“Giorno TARGET” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET 2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro;

“Interessi” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.1;

“Interessi di Mora” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.1;

“Modello D. Lgs. 231/01” indica il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP nel proprio sito Internet www.cdp.it.

“Ordine Permanente di Accantonamento Risorse” indica l'ordine permanente di

accantonamento risorse di cui all'Articolo 6 del Contratto, conferito alla Banca di Appoggio, e redatto secondo il modello allegato al Contratto sotto la lettera B;

"Parametro Euribor" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento;

"Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'Articolo 4, comma 2 del Contratto;

"Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento del Debito Residuo, predisposto per il Prestito Rimodulato ed ogni successivo piano di ammortamento inviato da CDP all'Ente (allegato A);

"Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare" indica, nel caso di Rimborso Anticipato totale o parziale, il piano di ammortamento a rate costanti e quote capitale crescenti (c.d. francese), definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza del Prestito Rimodulato;

"Prestito Rimodulato" indica il Prestito Originario, come Rimodulato ai sensi del presente Contratto;

"Prestito Originario" ha il significato di cui alla premessa (b);

"Primo Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'Articolo 4, comma 2 del Contratto di Prestito;

"Rateo Interessi" indica gli interessi maturati sul capitale erogato in relazione al Prestito Originario nel periodo compreso tra il 1 luglio 2015 e la Data di Stipula;

"Rateo Interessi di Mora" indica gli interessi per ritardato pagamento, maturati dal 1° gennaio 2015 (incluso) alla Data di Effetto della Rimodulazione (esclusa);

"Rimborso Anticipato" indica il rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 7;

"Somma da Rimborsare" indica la quota del Debito Residuo, fino a concorrenza del medesimo, della quale l'Ente richieda il Rimborso Anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 7.1;

"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.1;

Resta inteso che nel presente Contratto, a meno che il testo non richieda diversamente:

- (a) i riferimenti ad Articoli, Premesse o Allegati, ove non diversamente specificato, saranno interpretati come riferimenti agli articoli, alle premesse ed agli allegati del presente Contratto;
- (b) i riferimenti a disposizioni di legge si intendono alle leggi aventi vigore nella Repubblica Italiana come di volta in volta emendate e integrate, unitamente alle relative disposizioni attuative;
- (c) le parole **"ivi compreso"** o **"compreso"** e **"ivi incluso"** o **"incluso"** saranno considerate come seguite dalle parole **"(a titolo esemplificativo e non tassativo)"**;

- (d) **"vincolo"** o **"vincoli"** indica ogni garanzia, ipoteca, vincolo, usufrutto, onere, privilegio, pegno, pretesa, diritti di terzi, opzioni e/o gravami di ogni genere;
- (e) **"imposta"** sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta, tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti all'omesso o ritardato pagamento;
- (f) **"debito"** sarà interpretato in modo da includere ogni obbligazione, anche di garanzia per obbligazioni di terzi, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di danaro;
- (g) **"mese"** costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Target, il Giorno Target immediatamente successivo;
- (h) **"legge"** indica tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni, statuti comunali, sentenze, decisioni, ordinanze, lodi, provvedimenti giudiziali, arbitrari, amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero tutte le altre disposizioni vincolanti o con effetti nei confronti del soggetto nei confronti del quale tale termine viene utilizzato.

1.2. Resta, altresì, inteso che i termini **CDP** e **Ente** ricomprenderanno anche i successori ed aventi causa dei soggetti inizialmente indicati (inclusi il soggetto o i soggetti risultanti da eventuali operazioni di fusione, di scissione, di cessione a qualsiasi altro titolo di ramo d'azienda o cessione di credito, poste in essere da tali soggetti).

1.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato negoziato tra le Parti e che il testo definitivo dello stesso non è prodotto unilateralmente da nessuna delle suddette Parti. Pertanto, si dà espressamente atto che non trovano applicazione al presente Contratto le previsioni in merito alle clausole vessatorie di cui all'articolo 1341 del Codice Civile.

Articolo 2

Oggetto scopo e durata

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la rimodulazione del piano di rimborso del Prestito Originario alle condizioni ed ai termini di seguito indicati.

2.2 La Data di Scadenza del Prestito Rimodulato è fissata al 31/12/2027.

2.3 Le Parti convengono espressamente che le somme indicate alle successive lettere A, B, C e D vengano corrisposte dall'Ente a CDP entro la Data di Stipula:

- A) tutte le somme insolute, ivi inclusi gli interessi di ritardato pagamento maturati alla Data di Stipula, riferite ai mutui concessi da CDP all'Ente contraddistinti dai seguenti numeri di posizione: 4343226/00, 4343226/01, 4407907/00 e 4437177/00;
- B) il Rateo Interessi, per un importo pari ad Euro 2.199,22;
- C) il Rateo Interessi di Mora, per un importo pari ad Euro 4.258,70;
- D) la quota interessi relativa alla rata del Prestito Originario scaduta il 30 giugno

2015, per un importo pari ad Euro 14.203,26.

Articolo 3

Rimborso del Prestito Rimodulato

3.1. L'Ente, come sopra rappresentato, si obbliga ad effettuare il rimborso di quanto dovuto, in relazione al Prestito Rimodulato, a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla Data Effetto della Rimodulazione ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali di importo costante, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolata come descritto nel successivo Articolo 4, con scadenza alla Data di Pagamento, secondo quanto previsto nel Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

3.2. CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare per il Prestito Rimodulato. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.

Articolo 4

Interessi

4.1. A decorrere dalla Data di Effetto della Rimodulazione, sul Debito Residuo Rimodulato in essere il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi, maturano interessi in misura del 3,696 % (tre virgola seicentonovantasei per cento) nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**"). Il Tasso di Interesse sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo 360/360 (gli "**Interessi**").

4.2. Gli Interessi maturano in relazione a periodi di interessi (in seguito, ciascuno, un "**Periodo di Interessi**") della durata di 6 (sei) mesi decorrenti da ciascuna Data di Pagamento (esclusa) alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa) fatta eccezione per il Primo Periodo di Interessi che decorre dalla Data di Effetto della Rimodulazione (inclusa) fino alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2015 (inclusa).

4.3. Gli Interessi sono corrisposti dall'Ente per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Qualora tale Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

4.4. Qualora il Tasso di Interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5

Interessi di mora

5.1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto, con riferimento al Prestito Rimodulato, per capitale od interessi o ad altro

titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora (gli "**Interessi di Mora**"), calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (il "**Tasso di Mora**").

5.2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 (trecentosessanta).

5.3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio del diritto di considerare risolto il Contratto per inadempimento dell'Ente e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

5.4. Qualora il Tasso di Mora come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Mora applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 6

Garanzia

6.1 Le Parti concordano espressamente che le garanzie rilasciate per il Prestito Originario mantengano la loro efficacia sino alla Data di Scadenza Originaria.

6.2 L'Ente si impegna a rilasciare alla Data di Scadenza Originaria del Prestito Rimodulato, per tutta la durata di quest'ultimo ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ordine Permanente di Accantonamento Risorse redatto secondo il modello allegato al Contratto sotto la lettera B ed accettato dalla Banca di Appoggio, affinché quest'ultima:

- i) accrediti nel Conto Corrente Vincolato le entrate dell'Ente;
- ii) accantoni e vincoli - nell'interesse di CDP - le entrate di cui al precedente punto i), fino a concorrenza di un importo pari ad una semestralità del Prestito, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento;
- iii) destini le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii) esclusivamente al pagamento delle rate previste nel Piano di Ammortamento.

6.3 L'Ente si impegna a fornire alla Banca d'Appoggio copia del Contratto e del Piano di Ammortamento, entro il quindicesimo giorno successivo alla Data di Stipula.

6.4 Alla scadenza del vigente contratto di conto corrente, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità della nuova Banca d'Appoggio.

6.5 Qualora l'Ente stipuli un contratto di conto corrente con un nuovo istituto bancario ed in tutti i casi di revoca dell'Ordine Permanente di Accantonamento Risorse, l'Ente si impegna a far accettare al nuovo istituto bancario un nuovo ordine di accantonamento identico all'Ordine Permanente di Accantonamento Risorse e ad inviarlo a CDP.

6.6 In caso di revoca dell'Ordine Permanente di Accantonamento Risorse, per qualsiasi ragione, l'Ente si impegna a darne immediata comunicazione a CDP.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario

7.1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso del Debito Residuo in via anticipata, in misura totale o parziale, in corrispondenza della relativa Data di Rimborso Anticipato, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Rimborso Anticipato, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite da CDP all'Ente.

7.2. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del debito residuo risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del tasso di interesse e della Data di Scadenza, come differenza tra il Piano di Ammortamento e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.

7.3. A fronte dell'esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato, l'Ente dovrà corrispondere a CDP:

- i) la Somma da Rimborsare ;
- ii), l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla relativa Data di Rimborso Anticipato;
- iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
- iv) con riferimento al Debito Residuo, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati, con riferimento alla Data di Rimborso Anticipato, impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Articolo 8

Dichiarazioni e garanzie dell'Ente

8.1. L'Ente rende a CDP le seguenti dichiarazioni e garanzie:

- (a) **Poteri di Sottoscrizione:** l'Ente ha i poteri per sottoscrivere il Contratto ed ha posto in essere quanto necessario per autorizzare la sottoscrizione del Contratto.
- (b) **Obbligazioni:** l'Ente ha pieno titolo a disporre dei diritti e può validamente assumere le obbligazioni previste e derivanti dal Contratto.
- (c) **Assenza di procedimenti significativi:** non sono in corso procedimenti arbitrali, amministrativi o contenziosi o, per quanto a conoscenza dell'Ente, pendenti o minacciati che, se avessero un esito negativo, potrebbero avere un Effetto Pregiudizievole Significativo.
- (d) **Eventi Rilevanti:** non si è verificato alcun Evento Rilevante.
- (e) **Assenza di Effetti Pregiudizievoli Significativi:** non si sono verificate circostanze idonee a generare un Effetto Pregiudizievole Significativo.
- (f) **Correttezza, esattezza e completezza delle informazioni:** tutte le informazioni riguardanti l'Ente fornite a CDP, ai sensi del presente Contratto, sono veritiere, complete e accurate sotto ogni aspetto.
- (g) **Osservanza della legge:** l'Ente ha correttamente adempiuto tutte le disposizioni di legge e di regolamento ad esso applicabili in ogni aspetto.
- (h) **Codice Etico:** di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01, resi disponibili dalla CDP sul proprio sito internet e, pertanto, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico stesso e del Modello D.Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori esterni della CDP.

8.2. Le Parti danno atto che CDP ha sottoscritto il Contratto sul presupposto e facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo, siano vere, complete, corrette ed accurate alla Data di Stipula e dovranno essere veritiere, complete, corrette ed accurate a ciascuna Data di Pagamento ed alla Data di Effetto della Rimodulazione con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti, per tutta la durata del Contratto.

Articolo 9

Impegni dell'Ente

Informazione periodica

9.1. Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso l'Ente dovrà:

- (a) comunicare prontamente a CDP ogni mutamento del proprio assetto giuridico nonché del proprio assetto amministrativo, patrimoniale e finanziario quale risultante dai dati e dalla documentazione fornita alla Data di Stipula;
- (b) comunicare prontamente a CDP il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Target dall'avvenuta conoscenza;
- (c) fornire prontamente a CDP, su richiesta scritta, copia di qualsivoglia notifica o comunicazione ricevuta che sia sostanzialmente rilevante ai fini del Contratto.

Articolo 10

Pagamenti

10.1 Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del presente contratto, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dalla Banca d'Appoggio nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato a CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto a CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data prescelta per il rimborso, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

10.2 A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito ordine di addebito in conto in base al quale CDP è stata autorizzata a richiedere alla Banca d'Appoggio l'addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da CDP alla Banca d'Appoggio e contrassegnati con le coordinate di CDP indicate nell'ordine di addebito in conto, redatto secondo il modello definito da CDP.

10.3 L'Ente, sino alla totale estinzione del Debito Residuo, è tenuto a:

- a. mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito del rimborso del Debito Residuo;
- b. non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto di CDP.

10.4 Resta fermo che, in ogni caso, CDP potrà richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del contratto nei modi che riterrà più opportuni.

10.5 CDP si riserva di rifiutare ogni eventuale pagamento parziale effettuato dall'Ente. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 11

Risoluzione, recesso e decadenza dal beneficio del termine

11.1. Si conviene espressamente che CDP abbia la facoltà di invocare la risoluzione del Contratto a norma dell'Articolo 1456 del codice civile qualora:

- (a) si verifichi il mancato pagamento, anche parziale, da parte dell'Ente di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto;

- (b) si sia verificato un inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui di cui all'Articolo 6 (*Garanzia*);
- (c) si sia verificato un inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 9.1 (*Informazione periodica*).

11.2. CDP comunicherà all'Ente, mediante lettera raccomandata a/r, l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Decadenza dal beneficio del termine

11.3. Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza dell'Ente dal beneficio di ogni termine di cui al presente Contratto, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'Articolo 1186 del codice civile. La decadenza dal beneficio del termine sarà comunicata da CDP all'Ente con lettera raccomandata A.R. e diventerà immediatamente efficace a partire dalla relativa data di ricevimento.

Recesso

11.4. CDP avrà diritto di recedere dal presente Contratto al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, il verificarsi di ciascuno dei quali costituirà giusta causa di recesso di CDP:

- (a) **Effetto Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Effetto Pregiudizievole Significativo.
- (b) **Dichiarazioni e garanzie:** una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate ai sensi e per gli effetti del presente Contratto sia stata o risulti essere stata non completa ovvero non veritiera nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e, qualora le circostanze che hanno dato origine al suddetto evento fossero suscettibili di sanatoria, non sia stata sanata entro il termine di 15 (quindici) Giorni Target dalla data in cui CDP abbia comunicato all'Ente detto evento.
- (c) **Mancato rispetto degli obblighi:** il mancato rispetto di qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto.

11.5. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi degli Articoli 8 e 9 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi degli Articoli 8 e 9 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero di recedere dal medesimo secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.

11.6. Nel caso in cui CDP comunichi all'Ente la decadenza dell'Ente dal beneficio del termine ai sensi dell'Articolo 11.3, il recesso ai sensi dell'Articolo 11.4 o la risoluzione ai sensi dell'Articolo 11.1, il Debito Residuo, unitamente agli interessi maturati ed ogni altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto, diverrà immediatamente esigibile e l'Ente dovrà procedere entro 15 (quindici) Giorni Target dalla ricezione della relativa richiesta da parte di CDP a rimborsare tale importo, riconoscendo a CDP tutte le somme a qualsiasi titolo ad essa dovute ai sensi del

presente Contratto, ivi compresi gli eventuali interessi di mora maturati, i costi e le spese ancora non pagati, e gli eventuali danni ulteriori.

11.7. In caso di rimborso del Debito Residuo ai sensi dell'Articolo 11.6 che precede, l'Ente corrisponderà a CDP gli importi come calcolati ai sensi dell'Articolo 7.3 oltre ad un importo pari allo 0,125% (zero virgola centoventicinque per cento) dell'importo originario concesso ai sensi del Prestito Originario.

11.8. L'Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dalla controparte contenute nel Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli obblighi recati dal Contratto fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 12

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

12.1. CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi nascenti dal Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto, unitamente alle relative garanzie, privilegi ed accessori, con oneri e spese, imposte tasse e tributi, se dovuti, a proprio carico.

12.2. L'Ente, previo consenso scritto di CDP, può cedere i propri diritti e obblighi di cui al Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti di CDP e nascenti dal Contratto, con oneri e spese, imposte tasse e tributi, se dovuti, a proprio carico.

Articolo 13

Compensazione

13.1. L'Ente, come sopra rappresentato, riconosce a CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti di CDP a qualsiasi titolo.

13.2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti di CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione di CDP.

Articolo 14

Trattamento fiscale, spese e imposte

14.1. Il Contratto è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

14.2. L'Ente pagherà o, a seconda dei casi, rimborserà, a semplice richiesta di CDP, tutte le spese vive sostenute e documentate da CDP in relazione all'esercizio, anche a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, dei propri diritti ed obblighi ai sensi del presente Contratto.

14.3. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte dell'Ente ai sensi del Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia obbligatoria per legge, nel qual caso:

- (i) l'Ente dovrà assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo richiesto dalla legge;
- (ii) gli importi dovuti dall'Ente saranno maggiorati di un importo aggiuntivo ("Importo Aggiuntivo") in misura tale da consentire che l'importo ricevuto da CDP al netto della deduzione o ritenuta sia pari all'importo che sarebbe stato ricevuto in assenza di alcuna deduzione o ritenuta;
- (iii) l'Ente dovrà pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo dovuto a CDP ai sensi del punto (ii) che precede;

l'Ente dovrà fornire a CDP entro 10 (dieci) Giorni Target dal termine stabilito dalla legge per il pagamento, una copia della ricevuta di avvenuto pagamento, nella forma richiesta dalla legge per lo stesso, da cui risultino tutti gli importi complessivamente dedotti o trattenuti nel periodo di riferimento.

Articolo 15

Comunicazioni

15.1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r anticipandone il contenuto via fax all'indirizzo e al numero di fax sotto indicato (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento:

CDP:

"CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI"

con sede in Roma, Via Goito 4, Fax: da 06.4221.4026, alla cortese attenzione CDP S.p.A.- Area Enti Pubblici

Ente:

A.S.S.A. PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"

con sede in Andorno Micca (BI) Via Lojodice n° 12.

15.2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio di CDP e dell'Ente in relazione al Contratto.

Articolo 16

Disposizioni generali

Completezza

16.1. Per quanto non espressamente modificato con il presente Contratto, il Prestito rimane regolato dalla precedente disciplina applicabile.

Modifiche

16.2. Qualsiasi modifica e/o integrazione al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

Invalidità parziale

16.3. L'eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non ne determinerà la nullità totale, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

Tolleranza

16.4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

Rinuncia diritti e/o facoltà

16.5. Ogni rinuncia ad un diritto e/o ad una facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alla medesima clausola in relazione ad eventi diversi.

Estratti conto, registrazioni e altre risultanze di CDP

16.6. Le Parti convengono espressamente che gli estratti conto, le registrazioni e le altre risultanze contabili di CDP fanno piena prova del credito di CDP nei confronti dell'Ente ad ogni effetto di legge ai fini del presente Contratto e del Prestito Rimodulato.

Negoziazione del Contratto ed informazione precontrattuale

16.7. L'Ente dichiara che il Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra esso e CDP e di aver da esse ricevuto una bozza definitiva del Contratto prima della data di sottoscrizione dello stesso. Le Parti si danno reciprocamente atto che nel Contratto non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, né il Contratto è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari. Conseguentemente, le parti riconoscono reciprocamente che nel presente contratto non trovano alcuna applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Articolo 17

Legge applicabile e foro competente

17.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi e per gli effetti della medesima.

17.2. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente, ferme restando le competenze stabilite dal codice di rito per i procedimenti cautelari di urgenza ed esecutivi.

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione. Distinti saluti,

Gian Luca Enrico

Direttore A.S.S.S.A. PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"

PER ACCETTAZIONE

Anselmo Baroni

Responsabile dell'Area Enti Pubblici

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

<i>Tasso di interesse annuo</i>	<i>Importo rata</i>	<i>Impegno annuale</i>
3,696%	35.069,49	70.138,98

<i>Rate residue</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Resto capitale</i>	<i>Quota capitale</i>	<i>Quota interessi</i>
25	31/12/2015	699.168,41	24.302,30	10.767,19
24	30/06/2016	674.866,11	22.597,96	12.471,53
23	31/12/2016	652.268,15	23.015,57	12.053,92
22	30/06/2017	629.252,58	23.440,90	11.628,59
21	31/12/2017	605.811,68	23.874,09	11.195,40
20	30/06/2018	581.937,59	24.315,28	10.754,21
19	31/12/2018	557.622,31	24.764,63	10.304,86
18	30/06/2019	532.857,68	25.222,28	9.847,21
17	31/12/2019	507.635,40	25.688,39	9.381,10
16	30/06/2020	481.947,01	26.163,11	8.906,38
15	31/12/2020	455.783,90	26.646,60	8.422,89
14	30/06/2021	429.137,30	27.139,03	7.930,46
13	31/12/2021	401.998,27	27.640,56	7.428,93
12	30/06/2022	374.357,71	28.151,36	6.918,13
11	31/12/2022	346.206,35	28.671,60	6.397,89
10	30/06/2023	317.534,75	29.201,45	5.868,04
9	31/12/2023	288.333,30	29.741,09	5.328,40
8	30/06/2024	258.592,21	30.290,71	4.778,78
7	31/12/2024	228.301,50	30.850,48	4.219,01
6	30/06/2025	197.451,02	31.420,60	3.648,89
5	31/12/2025	166.030,42	32.001,25	3.068,24
4	30/06/2026	134.029,17	32.592,63	2.476,86
3	31/12/2026	101.436,54	33.194,94	1.874,55
2	30/06/2027	68.241,60	33.808,39	1.261,10
1	31/12/2027	34.433,21	34.433,21	636,28

ALLEGATO B

SCHEMA DI ORDINE PERMANENTE DI ACCANTONAMENTO RISORSE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO IN POSIZIONE 4371610/00

Premesso che:

- Cassa depositi e prestiti Spa ("**CDP**") in data 26/9/2000 ha concesso all'Azienda Speciale Servizi Socio Assistenziale Pensionato per Anziani "Casa del Sorriso" (l'Ente) un prestito di euro 1.162.028,02 in posizione 4371610/00 (il "**Prestito Originario**") ammortizzabile in 20 anni con decorrenza dall'1.1.2001;
- in ragione della crisi di liquidità in cui versa, l'Ente ha proposto a CDP relativamente al Prestito Originario, di ristrutturare il debito residuo risultante dal relativo piano di ammortamento alla data del 30 giugno 2015, ammontante ad euro 458.968,50, mediante l'allungamento della scadenza fino al 31 dicembre 2027 anni, in condizioni di equivalenza finanziaria, nonché il pagamento dell'importo complessivo, ammontante ad euro 240.199,91, relativo alle rate insolute alla data di stipula del contratto di rimodulazione e ai relativi interessi di mora maturati a tale data;
- con contratto di rimodulazione di prestito ordinario di scopo sottoscritto in data 31 luglio 2015 è stato rimodulato il piano di ammortamento del Prestito Originario e pertanto l'Ente si è obbligato ad effettuare il rimborso di quanto dovuto, in relazione al prestito come rimodulato (il "**Prestito Rimodulato**"), in rate semestrali di importo costante, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, ammontante ad euro 699.168,41 come specificamente indicato nel relativo piano di ammortamento (il "**Piano di Ammortamento**" del prestito in posizione 4371610/00, Allegato A al Contratto);
- ai sensi del citato contratto di rimodulazione CDP e l'Ente hanno concordato espressamente che la garanzia rilasciata per il Prestito Originario mantenga efficacia sino alla data di scadenza originaria del prestito (la "**Data di Scadenza Originaria**") come risultante dal piano di ammortamento del Prestito Originario (Allegato C al Contratto);
- ai sensi del citato contratto di rimodulazione l'Ente si è altresì impegnato a rilasciare alla Data di Scadenza Originaria del Prestito Rimodulato, per tutta la durata del medesimo ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, un Ordine Permanente di Accantonamento Risorse redatto secondo il modello allegato al Contratto sotto la lettera B ed accettato dalla Banca di Appoggio (come di seguito definita).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a) l'Ente ordina alla Banca BIVERBANCA S.P.A. Filiale di Andorno Micca (la "**Banca di Appoggio**"), che accetta, fin tanto che svolgerà per l'Ente il servizio di conto corrente:
 - i. di accreditare, nel c/c n. IT 81 U 06090 44730 000012017014 intestato all'Ente ed intrattenuto presso la Banca di Appoggio, le entrate dell'Ente;
 - ii. di accantonare e vincolare - nell'interesse della CDP - le entrate di cui al precedente punto i, fino a concorrenza di un importo pari ad una semestralità del Prestito Rimodulato, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal relativo Piano di Ammortamento (Allegato A del Contratto);
 - iii. di destinare le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii esclusivamente al pagamento delle rate previste nel Piano di Ammortamento del Prestito Rimodulato;
- b) la durata del presente ordine di accantonamento delle risorse per il pagamento

delle rate del mutuo sarà pari alla durata del contratto di c/c n. IT 81 U 06090 44730 000012017014 aperto presso la Banca di Appoggio e qualora l'Ente stipuli un nuovo contratto di conto corrente con un nuovo istituto bancario il presente ordine dovrà essere automaticamente revocato; la comunicazione della revoca e la susseguente efficacia della stessa andrà comunicata tramite raccomandata a.r.;

c) nel caso di revoca del presente ordine di accantonamento per qualsiasi ragione, l'Ente e la Banca di Appoggio ne daranno immediata comunicazione alla CDP;

d) la Banca di Appoggio, terza estranea a quanto espresso nel presente capoverso, prende atto che qualora l'Ente stipuli un contratto di conto corrente con un nuovo istituto bancario ed in tutti i casi di revoca del presente ordine di accantonamento, l'Ente si impegna a far accettare al nuovo istituto bancario un nuovo ordine di accantonamento identico al presente;

e) resta inteso che, essendo la Banca BIVERBANCA S.P.A. Filiale di Andorno Micca solo la depositaria delle somme che andranno a transitare sul c/c n. IT 81 U 06090 44730 000012017014 per tutta la durata della sussistenza dell'ordine permanente sopra identificato, la stessa è sollevata da qualsivoglia responsabilità qualora, eventualmente, terzi procedessero esecutivamente a carico dell'Ente per le somme presenti sul predetto conto corrente.

Andorno Micca (BI), lì 31 luglio 2015

A.S.S.S.A. PENSIONATO PER ANZIANI
"CASA DEL SORRISO"

Via Lojodice n° 12
Andorno Micca (BI)

Gian Luca Enrico

Direttore A.S.S.S.A. PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"

Per integrale accettazione

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA

Dr. Massimo Mossino

Direttore Generale

Facoltizzato a firmare ai sensi art. 27 dello Statuto Sociale

ALLEGATO C

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO ORIGINARIO



Mod. H - UC - 30/11/14

POS. 4371610 00
(DA CITARE SEMPRE NELLA RISPONSA)

21.07.2015

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente mutuatario: PENSIONATO PER ANZIANI CASA DEL SORRISO - ANDORNO MICCA

Prestito di EUR 1.162.028,02

per MANUTENZIONE STRAORDIN.

IMMOBILE

ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SEDE - 2* LOTTO

Norma di riferimento: D.M. DEL 07.01.1998 ATTIVITA' ORDINARIA CDP

Importo nominale: EUR 1.162.028,02

da ammortizzare

EUR 1.162.028,02

a carico di: PENSIONATO PER ANZIANI CASA DEL SORRISO - ANDORNO MICCA

Ammortamento in anni 20		Tipo rate	Saggio %	Importo rata	Impegno annuale
dal	al				
01.01.2001	31.12.2020	SEMESTRALE POSTICIPATA	6,750	49.281,33	98.522,66
			% a contributo	Importo a contributo	

Rate residuo	Data Scadenza	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Importo rata	Saggio fraz.
49	30.06.2001	1.162.028,02	15.293,03	33.408,30		
39	31.12.2001	1.146.171,99	16.308,80	32.952,53		
18	30.06.2002	1.129.866,19	16.777,68	32.483,66		
37	31.12.2002	1.113.088,51	17.260,04	32.001,29		
36	30.06.2003	1.095.820,47	17.756,27	31.505,06		
35	31.12.2003	1.078.072,20	18.266,76	30.994,57		
34	30.06.2004	1.059.806,44	18.791,93	30.469,40		
33	31.12.2004	1.041.013,51	19.332,20	29.929,13		
32	30.06.2005	1.021.681,31	19.888,00	29.373,33		
31	31.12.2005	1.001.793,31	20.459,78	28.802,95		
30	30.06.2006	981.333,53	21.048,00	28.213,33		
29	31.12.2006	960.285,53	21.653,13	27.609,20		
28	30.06.2007	938.632,40	22.275,65	26.983,60		
27	31.12.2007	916.356,75	22.916,00	26.345,25		
26	30.06.2008	893.443,67	23.574,92	25.685,42		
25	31.12.2008	869.865,75	24.252,69	25.008,64		
24	30.06.2009	845.613,06	24.949,96	24.311,97		
23	31.12.2009	820.682,10	25.667,27	23.594,06		
22	30.06.2010	794.995,83	26.405,20	22.856,13		
21	31.12.2010	768.550,63	27.164,35	22.096,98		
20	30.06.2011	741.426,28	27.945,33	21.316,00		
19	31.12.2011	713.480,95	28.748,76	20.512,57		
18	30.06.2012	684.732,19	29.575,28	19.686,05		
17	31.12.2012	655.156,91	30.425,57	18.835,76		
16	30.06.2013	624.731,34	31.300,31	17.961,02		
15	31.12.2013	593.431,03	32.200,19	17.061,14		
14	30.06.2014	561.270,84	33.125,95	16.134,38		
13	31.12.2014	528.104,89	34.076,32	15.183,01		
12	30.06.2015	494.026,57	35.058,07	14.203,26		
11	31.12.2015	458.958,50	36.065,99	13.195,34		
10	30.06.2016	422.902,51	37.102,89	12.162,44		
9	31.12.2016	385.799,62	38.169,60	11.091,73		
8	30.06.2017	347.636,82	39.266,97	9.994,76		
7	31.12.2017	308.363,95	40.395,90	8.865,43		
6	30.06.2018	267.967,15	41.557,38	7.704,05		
5	31.12.2018	226.409,87	42.752,05	6.509,38		
4	30.06.2019	183.657,82	43.981,17	5.280,16		
3	31.12.2019	139.676,65	45.245,64	4.015,70		
2	30.06.2020	94.431,02	46.546,44	2.714,09		
1	31.12.2020	47.884,58	47.884,58	1.376,75		
TOTALE		1.162.028,02				

Cassa di Credito di Pavia e prestiti sociali per azioni - Via Cavour, 1 - 00100 Roma - Capitale sociale euro 3.000.000.000,00 - Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 103707
C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 00109700966 - Partita IVA 07789510007 - Tel (+39) 064221.1 - Fax (+39) 064221.4028 - www.cdppavia.it